

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 4 b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La Centrale Unica di Committenza viene istituita allo scopo di fornire un servizio ai Comuni di Sperlinga, Cerami, Capizzi, Gagliano Castelferrato, Castel di Lucio e Raddusa. Alla Centrale, possono aderire anche Enti non facenti parte del Consorzio, con le medesime modalità di adesione e condizioni degli Enti associati. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Ente associato rimane in capo all'Ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca, secondo le norme del presente regolamento. Le modalità di funzionamento della C.U.C. sono disciplinate dai successivi articoli del presente regolamento che traggono origine dall'accordo consociativo tra i già menzionati Comuni, ai sensi di quanto stabilito con le relative delibere di approvazione, rese esecutiva ai sensi di Legge.

Art.2 Denominazione

1. La Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Sperlinga, Cerami, Capizzi, Castel di Lucio e Raddusa, assume come denominazione ufficiale "CUC Erei – Nebrodi". Tale denominazione dovrà essere inserita in tutti gli atti della Centrale Unica di Committenza ed utilizzata per sigilli, timbri e quant'altro.

Art. 3 Responsabili e personale C.U.C.

2. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza viene individuato, attualmente, nel Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sperlinga, geom. Calogero Lentini. Lo stesso sarà coadiuvato dal Responsabile Giuridico – Amministrativo della Centrale Unica di Committenza, che si individua, attualmente, nella figura dell'Avvocato Ferdinando Logorelli, già nominato con tale ruolo, giusta determina sindacale del Comune di Sperlinga.
3. Con provvedimento del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, sarà costituito l'Ufficio della C.U.C. .
4. Il personale da assegnare a tale ufficio, con funzioni anche di Responsabile, dovrà essere individuato all'interno degli uffici tecnici dei comuni aderenti.
5. Con successivo atto del Responsabile della C.U.C. saranno determinati orari e modalità di prestazione del servizio per il personale assegnato.

Art. 4 Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.

1. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del d.lgs. n.

50/2016, comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevedano l'indizione di una gara informale.

2. La C.U.C. nella persona del Responsabile della Centrale Unica di Committenza e del Responsabile Giuridico - Amministrativo, collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 individuato da ciascun Comune aderente, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, e si avvale delle risorse umane assegnate, nell'ambito delle quali potranno essere individuati eventuali Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i.. Il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento della C.U.C. sono messi a disposizione dai comuni aderenti.
3. La stessa C.U.C., potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza.
4. La C.U.C., per il tramite del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, e del Responsabile Giuridico - Amministrativo, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;
 - b) redige ed approva, per quanto di sua competenza, gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
 - c) conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità) che le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, con assunzione della determina di aggiudicazione provvisoria;
 - d) effettua le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del d.lgs. medesimo;
 - e) nomina la commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedano quale metodo di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di richiesta di designazione componenti alla sezione UREGA di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, che sarà presieduta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, dal Responsabile Giuridico - Amministrativo od eventuale loro delegato. In tutti gli altri casi, l'aggiudicazione si terrà alla presenza dello stesso Responsabile della Centrale Unica di Committenza, del Responsabile Giuridico - Amministrativo o dell'eventuale loro delegato, in qualità di Presidente, e di due persone,

cognite ed idonee allo scopo, in qualità di testimoni, e di un dipendente dei Comuni associati, designato dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, che provvederà alla redazione del verbale di gara;

- f) gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- g) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.

Art. 5 Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.

1. La sede operativa della C.U.C., nelle more di individuare un'apposita sede, è ubicata nei locali dell'Ufficio tecnico del Comune di Sperlinga, Via Roma, n. 1, ove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi.
2. I Comuni aderenti, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla C.U.C. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera di approvazione del progetto, la determina a contrarre di all'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2010, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, il provvedimento di validazione ex art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
3. La C.U.C., ricevuta la documentazione di cui è sopra cenno, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti.
4. La C.U.C. consegna al Comune interessato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine della sottoscrizione del relativo contratto.
5. Nelle procedure gestite dalla C.U.C. trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare, le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 6 Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti

1. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della C.U.C., i Comuni aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:
 - a) nomina del R.U.P., di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b) individuazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da realizzare;
 - c) assumere la determinazione a contrarre, di cui art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2010;

- d) redazione ed approvazione dei progetti e dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi;
 - e) stipula del contratto;
 - f) cura degli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché degli inerenti pagamenti sulla base dei relativi giustificativi di spesa;
 - g) monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti, ecc.;
 - h) accollo degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso di cui al precedente art. 2, comma 4, lett. f);
 - i) assunzione, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati agli esperti esterni individuati dall'UREGA per la composizione della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente;
 - j) assunzione dei costi di gestione della procedura di gara, a favore della C.U.C., quantificati, forfettariamente, nello 0,60% (zerovirgolasessantapercento) dell'importo a base d'asta. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente;
 - k) sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.
2. I Comuni aderenti, con oneri a proprio carico, possono avvalersi del supporto della C.U.C. al fine di esaminare eventuali proposte di varianti in corso d'esecuzione del contratto, in corso d'opera o progettuali in sede d'offerta.
3. Gli stessi Comuni possono delegare alla C.U.C. l'attività di verifica dei progetti di cui agli artt. 44 e seguenti del d.lgs. n. 207/2010, con oneri a proprio carico e fermo restando che la validazione ex art. 55 dello stesso D.P.R. è di competenza del R.U.P. di cui al precedente comma 1, lett. a).

Art. 7 Consultazione degli operatori economici nel caso di lavori pubblici, M.E.P.A. ed elenchi aperti di operatori economici presso la C.U.C.

1. L'affidamento di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 36, del d.lgs. n. 50/2016, è preceduto dalla consultazione di operatori economici secondo i seguenti criteri:
 - per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 - per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tramite l'elenco di operatori economici informatizzato di questa C.U.C.;
 - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco di operatori economici informatizzato di questa C.U.C.. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco di operatori economici informatizzato di questa C.U.C. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - Il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso sarà utilizzato nei casi indicati all'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
 - I contratti relativi ai servizi di cui all'art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 potranno essere aggiudicati soltanto mediante il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 328 e 332 del D.P.R. n. 207/2010 e per le fattispecie previste dalla Legge, la C.U.C. potrà ricorrere ad un proprio M.E.P.A. ed a propri elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso a CONSIP.

Art. 8 Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.

1. L'adesione alla Centrale Unica di Committenza non comporta alcun onere, di alcun tipo, per gli Enti che aderiscono.
2. Per ogni procedura di gara, regolarmente conclusa, l'Ente appaltante dovrà versare a favore della C.U.C. un importo pari allo 0,60 % (diconsi zerovirgolasessantapercento) dell'importo a base d'asta, per l'espletamento dei servizi che vengono erogati, con un minimo di € 250,00= (diconsi duecentocinquanta/00) per ogni procedura di affidamento espletata. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente.
3. Le spese da sostenersi per la pubblicità legale delle procedure sono poste a carico della stazione appaltante e saranno rimborsati dall'aggiudicatario, secondo i dettami della Legge 221 del 17/12/2012 art. 34, comma 35;
4. La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare ai Comuni aderenti. Eventuali avanzi di gestione potranno essere tenuti come fondo cassa.

Art. 9 Dotazione del personale

1. I Comuni associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., regolamentando con atto separato, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 10 Strumenti di comunicazione fra i contraenti

1. Le modalità di comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra C.U.C. e Comuni partecipanti alla gestione associata sono stabilite in via ordinaria come segue:
 - a. posta elettronica certificata;
 - b. posta elettronica o altro strumento informatico-elettronico;
2. A tal fine, ogni anno viene predisposto ed aggiornato l'elenco dei Comuni partecipanti alla gestione associata, comprensivo almeno di un indirizzo di posta elettronica certificata riservato alle comunicazioni tra gli Enti.

Art. 11 Durata e Recesso

1. La convenzione di adesione si intende stipulata per la durata di anni 5 (cinque), e si rinnoverà per lo stesso periodo a meno di una espressa comunicazione di recesso, da inviarsi non oltre 60 gg prima del termine di scadenza. Viene espressamente stabilito che il recesso non è possibile in presenza di procedure di affidamento eventualmente in corso.

Art. 12 Controversie e contenziosi

1. Per eventuali controversie le parti si impegnano ad esperire, ove previsto dalla legge, un tentativo di conciliazione, secondo le modalità previste dalla normativa che regola il tentativo obbligatorio di conciliazione nel rito processuale civile, con finalità deflative del contenzioso. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie saranno devolute all'autorità giurisdizionale ordinariamente competente, tanto per materia, e/o valore, quanto per territorio.

Art. 13 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del d.lgs. n. 50/2016, a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

1. Nella fase iniziale, nelle more di definire l'aspetto economico, i Comuni associati si impegnano a finanziare, con fondi propri, l'attività della C.U.C., mettendo anche a disposizione, per l'assolvimento delle relative incombenze, la propria dotazione di risorse umane.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al relativo atto di approvazione.

Emilio
Cosentino
21.12.2022
12:52:52
GMT+01:00



